

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, e con la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 17 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROLANDO MAZZONCINI (Segretario della Soc. AC Pistoiese SpA) E DELLA SOCIETA' AC PISTOIESE SpA (nota n. 5168/280pf08-09/AM/ma del 9.3.2009)

Con provvedimento del 9.3.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Rolando Mazzoncini, Segretario della Soc. AC Pistoiese, per violazione di cui all'art. 1, comma 1, anche in relazione all'art. 12, commi 1 e 2, del CGS, e la Soc. AC Pistoiese per violazione di cui agli artt. 4, commi 2 e 3, e 12, commi 1, 2 e 5, del CGS.

All'inizio della riunione odierna, il deferito Rolando Mazzoncini ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il deferito Rolando Mazzoncini ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base ammenda di € 9.000,00 con diffida diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'ammenda di € 6.000,00 con diffida ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 3.000,00 con diffida”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) con diffida al sig. Rolando Mazzoncini.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto e dispone procedersi oltre."

Al fine di valutare la posizione della AC Pistoiese, che ha rinunciato a far pervenire memorie difensive ed è rimasta assente all'odierna riunione, è opportuno richiamare, brevemente, i fatti per cui si è proceduto.

Con atto del 9.3.2009, la Procura Federale ha deferito il Sig. Rolando Mazzoncini, per la violazione degli artt. 1, co. 1, anche in relazione all'art. 12, co. 1 e 2, CGS, per aver concesso ad alcuni tifosi della Pistoiese, già colpiti da provvedimenti imposti dall'Autorità di pubblica sicurezza, biglietti omaggio per assistere alla gara Pistoiese-Arezzo del 14.10.2008, e l'A.C. Pistoiese per la violazione degli artt. 4, co. 2 e 3, 12, co. 1, 2 e 5, CGS per responsabilità oggettiva del proprio dirigente e dei propri sostenitori a seguito dei tafferugli intervenuti con la tifoseria locale in occasione della predetta competizione.

All'odierna riunione, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione dell'ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00) con diffida alla Società.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto nel senso qui di seguito specificato.

L'accertamento dei fatti, anche per esplicita ammissione del Sig. Mazzoncini che ha definito il procedimento ai sensi dell'art. 23 e 24 CGS, determina sicuramente la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS ma solo in relazione all'art. 12, co. 2, CGS in quanto l'unica violazione contestabile è quella che ha ad oggetto la consegna di biglietti omaggio a soggetti destinatari di DASPO.

Non ricorre, invece, il co. 1, in quanto dagli atti di indagine e dalle dichiarazioni del deferito si ha la prova della limitata presenza di tre sostenitori soggetti a DASPO su 60 persone accreditate, di talché né i primi, attese il numero esiguo, né i secondi, riunitisi occasionalmente per la partita, possono essere definiti gruppo organizzato.

E non ricorre, tantomeno, il co. 5, in quanto, sebbene tale previsione ampli lo spettro delle fattispecie originanti la dichiarazione di responsabilità, è evidente che si riferisca solo a quelle aventi natura certa e attuale che si pongano quali antecedenti necessari ed esclusivi dei fatti di violenza.

Ad avviso della Commissione la mera consegna di biglietti omaggio non ha come diretta conseguenza la determinazione di fatti violenti.

L'addebitabilità dei fatti al dirigente determina la responsabilità oggettiva della Società ai soli sensi dell'art. 4, co. 2, CGS, la quale, anche per la definizione del procedimento da parte dell'allora Presidente, può beneficiare della riduzione prevista dall'art. 24, co. 2, CGS, avendo lo stesso ammesso i fatti e, comunque, prestato collaborazione sin dalle prime fasi dell'indagine.

PQM

Infligge all'AC Pistoiese SpA l'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00) con diffida.

(189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOTTOVIA (all'epoca dei fatti, consigliere delegato della Soc. Calcio Padova SpA) E DELLA SOCIETA' CALCIO PADOVA SpA (nota n. 5078/471pf08-09/AM/AA/ac del 5.3.2009)

Con provvedimento del 5.3.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Gianluca Sottovia, nella sua qualità di consigliere delegato della Soc. Calcio Padova, all'epoca dei fatti, per violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art. 40

comma 3 delle NOIF e la Società Calcio Padova SpA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio consigliere delegato.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Sottovia inibizione per giorni 75 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 50 di inibizione; pena base per la Soc. Calcio Padova ammenda di € 7.500,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 5.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per giorni 50 (cinquanta) al Sig. Gianluca Sottovia e di quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Soc. Calcio Padova SpA.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente della Soc. ASD Nuovo Campobasso Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD NUOVO CAMPOBASSO CALCIO (nota n. 4224/122pf08-09/GT/dl del 2.2.2009)

Al termine della gara Ariano Irpino-Città di Vico Equestre disputata il 1.3.2008 per il Campionato Eccellenza Regione Campania, una persona identificata per il sig. Ferruccio Capone tentava di entrare nello spogliatoio arbitrale per insultare e per aggredire uno dei due assistenti dell'arbitro, senza tuttavia riuscire nell'aggressione per l'intervento della polizia e dei commissari di campo. Il rapporto di uno dei due commissari di campo qualificava il Capone come tifoso dell'Ariano Irpino, squadra ospitante; questi veniva inibito sino al 1.8.2008 dal Giudice Sportivo Regionale.

Avverso tale sanzione ricorreva la società Ariano Irpino, deducendo che il Capone non era un dirigente della ricorrente e non poteva pertanto essere inibito. Definiva il Capone come soggetto particolarmente noto nel panorama calcistico nazionale.

La Commissione Disciplinare Territoriale accoglieva il ricorso, annullava l'inibizione del Capone in quanto non censito per la società Ariano Irpino e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per individuare la qualifica del Capone nell'ambito dell'ordinamento calcistico e per l'adozione di ogni consequenziale provvedimento.

L'Organo inquirente, accertato che il Capone all'epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio partecipante al Campionato nazionale serie D, e considerato che il comportamento ascritto al Capone, effettivamente accertato, integrava la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, deferiva a questa Commissione il Capone medesimo contestandogli la violazione di cui sopra, nonché la società ASD Nuovo Campobasso Calcio per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per il fatto ascritto al proprio rappresentante.

Resiste al deferimento Capone Francesco con memoria datata 9.4.2009, deducendo l'improcedibilità del deferimento per violazione del principio del *ne bis in idem*, la nullità del deferimento per erronea qualificazione del fatto e per la genericità e contraddittorietà delle motivazioni e la totale estraneità della Polisportiva Nuova Campobasso Calcio, concludendo per il rigetto del deferimento ovvero, in subordine, per l'applicazione di sanzione minima, ritenuta di giustizia.

All'udienza odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e ha chiesto per Capone Ferruccio l'inibizione per mesi sei e per la Società Polisportiva Nuova Campobasso Calcio l'ammenda di €300,00.

Il deferito a mezzo del proprio difensore si è riportato alla propria difesa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

Il deferimento deve essere accolto.

L'eccezione sollevata dal deferito del *ne bis in idem* è infondata. Alcun giudicato si è difatti formato sul caso in esame, atteso che la decisione del Giudice Sportivo è stata riformata dalla Commissione Territoriale solo in relazione alla inesistente appartenenza del deferito alla società Ariano Irpino e non in ordine ai fatti ascritti al deferito medesimo, sicché ben poteva procedersi al deferimento in oggetto per il merito della violazione contestata all'incolpato, una volta accertato il suo effettivo *status* di tesserato.

Del pari infondata è l'ulteriore eccezione del deferito sull'inconferente riferimento all'art. 19 comma 1 lett. h), contenuto nel deferimento, in quanto il Capone non operava in qualità di dirigente della società Ariano Irpino.

Basterà al riguardo osservare che le sanzioni previste dall'art. 19 CGS sono irrogabili a tutti i tesserati, nonché a soci e non soci di cui all'art. 1 comma 5 CGS, che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, senza che possa rilevarsi se il tesserato, nel momento della violazione, operava o meno quale dirigente della società coinvolta nel fatto.

Appare accertata dal referto arbitrale e dai distinti rapporti dei due Commissari di campo la sussistenza del fatto ascritto al deferito, non essendo necessario né che siano riportate le testuali parole dallo stesso pronunciate, né che siano offerte prove documentali sul suo comportamento, atteso che il referto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, CGS, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che nel caso in esame la dinamica dei fatti appare sufficientemente descritta.

Quanto infine alla dedotta estraneità della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio ai fatti, in quanto il Capone avrebbe agito nella veste di mero spettatore della gara dell'Ariano Irpino e senza alcuna rappresentatività della Società da egli presieduta, si osserva quanto segue.

L'art. 4, comma 1, CGS prevede che le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali, a nulla rilevando che tale operato, manifestatosi nell'ambito dell'attività sportiva, non sia riconducibile alla Società stessa.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento, inibisce il sig. Ferruccio Capone sino alla data del 18 ottobre 2009 e commina alla Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

^^^^^^^^

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Levanti, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, e con l'assistenza di Nicola terra, si è riunita il giorno 17 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO FERRETTI (Amministratore Unico della Soc. Morro D'Oro Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' MORRO D'ORO CALCIO Srl (nota n. 4663/235pf08-09/MS/vdb del 17.2.2009)

La Commissione Disciplinare Nazionale, letto il deferimento, esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al sig. Ferretti Domenico della sanzione di mesi due di inibizione e alla Morro d'Oro Calcio Srl quella dell'ammenda di € 15.000,00, osserva quanto segue.

I fatti oggetto del procedimento risultano pacificamente provati *per tabulas* giacchè, oltre alla nota del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale serie D, nel fascicolo si rinviene la rinuncia al Campionato Nazionale Juniores 2008/2009 da parte della società deferita, atto che palesemente risulta essere stato sottoscritto dal suo presidente sig. Domenico Ferretti.

Può affermarsi che altrettanto evidente è la violazione disciplinare commessa attraverso tale rinuncia e contestata nel deferimento, giacchè il C. U. n° 1 dell'1/7/2008 al punto 1 A/1 lettera g) impone alle società aderenti al Comitato Interregionale di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores.

Deve quindi essere dichiarata la responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti.

In merito alle sanzioni da irrogare, si ritiene equa quella dell'inibizione per mesi uno per quanto attiene il sig. Ferretti, mentre per quanto riguarda la società la tipologia e l'entità della sanzione è inderogabilmente fissata dall'ultima parte del citato punto del C. U. in oggetto.

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed applica al sig. Ferretti Domenico la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Soc. Morro d'Oro Calcio Srl quella dell'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).

(172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO JACOPETTI (Presidente della Soc. ASD SPEZIA CALCIO 2008 Srl) E DELLA SOCIETA' ASD SPEZIA CALCIO 2008 Srl (nota n. 4641/236pf08-09/MS/vdb del 16.2.2009)

La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, tra cui la memoria prodotta dal difensore degli incolpati, udite le conclusioni delle parti, ivi comprese quelle

del rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al sig. Jacopetti Aldo della sanzione di mesi due di inibizione, ed alla ASD Spezia Calcio 2008 Srl quella dell'ammenda di € 15.000,00, osserva quanto segue.

I fatti oggetto del procedimento risultano pacificamente provati *per tabulas* giacchè, oltre alla nota del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale serie D, nel fascicolo si rinviene la richiesta di esclusione dal Campionato Nazionale Juniores 2008/2009 da parte della società deferita, che poi in effetti non ha partecipato a tale campionato.

Le giustificazioni addotte con tale missiva e ribadite nella memoria difensiva non possono di certo concretizzare una scriminante dal momento che il sodalizio aveva comunque l'obbligo di ottemperare alle disposizioni emanate dal competente organo federale.

Può affermarsi che altrettanto evidente è la violazione disciplinare commessa attraverso tale omessa partecipazione e contestata nel deferimento, giacchè il C.U. n° 1 dell'1/7/2008 al punto 1 A/1 lettera g) impone alle società aderenti al Comitato Interregionale di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores.

Deve quindi essere dichiarata la responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti.

In merito alle sanzioni da irrogare, si ritiene equa quella dell'ammonizione per quanto attiene il sig. Jacopetti, tenuto conto che il provvedimento di iscrizione al campionato della ASD Spezia Calcio 2008 è intervenuto soltanto in data 22.8.2008, a causa delle note vicende societarie, e cioè quando ormai risultava assai gravoso l'allestimento di una squadra per partecipare al Campionato Nazionale Juniores 2008/2009, mentre per quanto riguarda la società la tipologia e l'entità della sanzione è inderogabilmente fissata dall'ultima parte del citato punto del C. U. in oggetto.

P. Q. M.

In accoglimento del deferimento, infligge al sig. Jacopetti Aldo la sanzione dell'ammonizione e alla ASD Spezia Calcio 2008 Srl quella dell'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 17 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete